

## **TI\_GERICHTE 11.1995.32 vom 30. Juli 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-07-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.32)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.32 du 30 juillet 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.32 del 30 luglio 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Pretore ha sciolto il matrimonio tra le parti per divorzio in accoglimento della petizione e ha respinto l'azione riconvenzionale del marito. Nelle richieste di appello il convenuto chiede anzitutto la reiezione della petizione e la pronuncia del divorzio in accoglimento della propria riconvenzione. Nel gravame egli non spende però una sola parola per motivare tale domanda, ciò che rende l'appello irricevibile su questo punto (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). In merito agli effetti accessori del divorzio, l'appellante censura il contributo alimentare mensile stabilito dal Pretore per il figlio \_\_\_\_\_, di fr. 650.– fino al 20 novembre 1996, rispettivamente di fr. 800.– fino alla maggiore età o fino al 18° anno d'età in caso di raggiungimento dell'indipendenza economica, e ne chiede la riduzione fr. 500.–. Il convenuto impugna in appello anche il dispositivo I.2, relativo all'affidamento del figlio e alla disciplina del diritto di visita, e formula le proprie domande di giudizio al riguardo. La contestazione è però solo apparente, in quanto le domande dell'appellante coincidono con quanto disposto dal Pretore, di modo che tale punto dell'appello, su cui del resto manca ogni motivazione, sarebbe privo di oggetto anche se fosse ricevibile.

#### **E. 2**

Per l'art. 276 cpv. 1 CC entrambi i coniugi devono provvedere al mantenimento dei figli, incluse le spese di educazione e di formazione, secondo le loro esigenze fisiche, intellettuali e morali. Giusta l'art. 285 cpv. 1 CC, in particolare, il contributo per il mantenimento del figlio va commisurato ai di lui bisogni, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, a seconda delle loro condizioni economiche (DTF 120 II 285 consid. 3a/CC, 116 II 110, 83 II 358 consid. 1). La misura del contributo alimentare deve essere concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo o, a seconda delle circostanze, per il reddito della famiglia conseguibile facendo uso di buona volontà (cfr. Hegnauer, *Droit suisse de la filiation*, 3 a ed., 1990, pag. 145 seg.) Nella determinazione dei contributi alimentari ai figli (così come di ogni altra questione loro inerente: affidamento, diritto di visita, ecc.) vige la massima ufficiale illimitata: il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 307). La decisione di primo grado non limita nemmeno il potere cognitivo dell'autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, *Freibeweis in der Kinderzuteilung*, in: *Festschrift Hegnauer*, Berna 1986, pag. 610 seg.).

### E. 3

Per prassi costante di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (aggiornamento in: RDT 1993, 78), considerate un buon punto di riferimento, seppure da adattare alle circostanze del caso concreto (I CCA 20 ottobre 1995 P-K/K; 17 agosto 1995 in causa B/B; 24 maggio 1995 in causa R/R). Per un figlio unico di 16 anni le citate raccomandazioni prevedono un fabbisogno complessivo di fr. 1'220.-. Dedotto l'importo di fr. 230.- corrispondente alla voce "cura ed educazione", fornita in natura dalla madre affidataria, si ottiene un fabbisogno in denaro di fr. 990.- mensili. Considerato che il reddito complessivo dei genitori, come si vedrà in seguito, risulta inferiore al reddito di riferimento adottato dalle citate raccomandazioni, all'incirca di fr. 6'600.- / 6'700.- mensili nel 1993, la riduzione del 10% operata dal Pretore può essere condivisa. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, però, nel fabbisogno del figlio va calcolata la quota parte di alloggio, poiché inserendola nel fabbisogno della madre affidataria si alterano i calcoli relativi ai rispettivi contributi alimentari. Il fabbisogno in denaro di \_\_\_\_\_ è quindi di fr. 890.- arrotondati fino al 20 novembre 1996, data del passaggio alla fascia d'età superiore. A decorrere dal 17° anno d'età il fabbisogno si eleverà a fr. 1'170.- (secondo l'edizione aggiornata al 1.1.1996, Rivista di diritto tutelare 1996 pag. 33: fr. 1'460.- ./ fr. 160.- per cura ed educazione, ridotti al 90%). Il contributo alimentare per il figlio stabilito dal Pretore in fr. 650.-, rispettivamente in fr. 800.- dal 20 novembre 1996, risulta di conseguenza inferiore alle necessità del giovane, tenuto conto anche della rivalutazione del reddito paterno operata dal primo giudice rispetto alla precedente procedura provvisoria e del passaggio ad altra fascia di età.

### E. 4

Al fine di determinare il contributo di mantenimento dovuto per il figlio, occorre esaminare reddito e fabbisogno di entrambi i genitori e valutarne le rispettive disponibilità. a) Il Pretore ha stabilito il reddito del padre in fr. 4'000.- mensili. L'appellante sostiene invece che tale importo deve essere ridotto a fr. 3'000.-, sulla base della documentazione fiscale agli atti, e adduce che il basso reddito sarebbe dovuto alla "crisi generale e del turismo" e a "fattori esterni", quali il maltempo verificatosi nel 1993. Nell'appello il convenuto non spiega tuttavia in che modo la documentazione fiscale gli darebbe ragione ed egli non ha d'altra parte provato, nell'istruttoria di causa, di avere subito perdite a seguito della crisi e del maltempo. Del resto, come rilevato dal Pretore, l'importo di fr. 4'000.- coincide con il reddito aziendale annuo di fr. 48'000.- ritenuto nell'ultima notifica fiscale prodotta agli atti (biennio 1991/92) e corrisponde inoltre all'incirca al reddito aziendale accertato dal perito giudiziario \_\_\_\_\_, che lo ha stabilito, appunto, in circa fr. 41'030.- (fr. 37'300.- aumentati del 10%) nell'ottobre 1992 (cfr. sentenza di questa Camera del 12 agosto 1993 tra le stesse parti, rapporto peritale del 10 giugno 1992 pag. 2; audizione del perito \_\_\_\_\_). Il reddito determinato dal Pretore appare pertanto adeguato alle circostanze della fattispecie e non vi è motivo di ridurlo, tanto più che si situa già a livelli assai modesti. b) L'appellante critica anche il reddito della moglie, accertato dal Pretore in complessivi fr. 2'000.- (fr. 1'000.- quale reddito da attività lavorativa e fr. 1'000.- dalla sostanza). Secondo il convenuto, l'attrice, non più impedita dalle cure del figlio ormai adolescente, potrebbe lavorare a tempo pieno, percependo così uno stipendio di fr. 2'000.- mensili. La critica è infondata. Dall'istruttoria risulta che l'appellata ha cessato di lavorare come dipendente l'11 giugno 1979 (cfr. lettera 27 luglio 1982 del marito

all'Ufficio di tassazione, incarto fiscale nel fascicolo "richiamati") e per quanto risulta dagli atti dopo di allora essa ha apportato il suo contributo solo nella gestione del Ristorante "\_\_\_\_\_ " (teste \_\_\_\_\_ pag. 38). Quale sia stata l'estensione del suo apporto lavorativo non è dato di sapere e dall'istruttoria non risulta che essa abbia lavorato anche all'infuori dell'esercizio pubblico del marito o che essa disponga di una qualsiasi formazione, neppure pretesa dall'appellante. Stando così le cose, e considerata l'età della moglie, ormai cinquantenne, occorre concludere che essa non è più reinscrivibile in modo completo nel mondo professionale e che il reddito potenziale di fr. 1'000.– imputatole dal Pretore è adeguato. Per consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, infatti, non è possibile imporre alla donna divorziata un aumento dell'attività lucrativa dopo il 45° anno di età (DTF 115 II 6 consid. 3 e 5; SJ 116/1994 pag. 91) sotto riserva delle condizioni del mercato del lavoro, che però al momento attuale sono negative per l'impiego in genere e a maggior ragione per le persone ultracinquantenni, pregiudicate dalla crisi congiunturale. Il Pretore ha imputato all'attrice anche un reddito della sostanza di fr. 1'000.– mensili, corrispondente al capitale residuo ottenuto dalla vendita della casa di \_\_\_\_\_, di fr. 250'000.– (pari a fr. 660'000.–, dedotti gli oneri ipotecari e spese varie effettuate dalla moglie) investiti a un interesse del 4%. Sostiene l'appellante che l'attrice disporrebbe in realtà ancora di un capitale di fr. 300'000.– che investito al 6% le garantirebbe un reddito di fr. 1'500.– mensili. L'assunto può essere condiviso solo in parte. L'attrice ha spiegato che dall'importo iniziale di fr. 660'000.– percepito dalla vendita dell'immobile (doc. DD, testimonianza \_\_\_\_\_ pag. 23 seg.), dedotti gli oneri ipotecari, l'imposta sul maggior valore immobiliare e le spese varie sostenute per il mantenimento proprio e del figlio, le sarebbero rimasti solo fr. 250'000.– (conclusioni pag. 7, osservazioni all'appello pag. 3). Tale somma risulta attendibile, se solo si considera che gli oneri ipotecari ammontavano a complessivi fr. 400'000.– (doc. DD pag. 2, II pag. 3 fascicolo "richiamati"), l'imposta sul maggior valore immobiliare si elevava a fr. 3'555.– (doc. CC) e che per anni l'attrice – senza intaccare la propria sostanza – non avrebbe coperto il fabbisogno suo e del figlio, come risulterà in appresso. Il primo giudice non ha però considerato che l'appellata potrà disporre anche del capitale che le è stato riconosciuto a titolo di scioglimento del regime matrimoniale (cfr. consid. 6). Per quel che concerne il tasso d'interesse, è notorio che negli ultimi anni si è verificato un rilevante calo degli interessi e che un reddito del 6% non è realizzabile nelle condizioni attuali. Si giustifica pertanto di considerare un tasso d'interesse del 4%, che è il massimo ottenibile oggi impiegando il capitale a medio termine con un investimento sicuro, ciò che comporta un reddito presunto del capitale (fr. 378'500.–) di fr. 1'250.–. Il reddito complessivo della moglie è quindi valutabile in fr. 2'250.– (fr. 1'000.– dal lavoro + fr. 1'250.– dalla sostanza).

## **E. 5**

a) Per quel che concerne i fabbisogni delle parti, il Pretore ha valutato quello dell'attrice in fr. 2'500.– mensili (fr. 1'025.– minimo base + fr. 1'300.– locazione + fr. 175.– premio cassa malati). L'appellante sostiene genericamente che il fabbisogno in questione deve essere ridotto a fr. 2'000.– al massimo, contestandone però solo la voce relativa alla locazione, a suo parere eccessiva. L'onere locativo della moglie ammonta in realtà a soli fr. 1'075.–, la pigione complessiva dovendo essere decurtata della quota parte già compresa nel fabbisogno del figlio (fr. 250.– ridotti al 90% = fr. 225.–; cfr. raccomandazioni di Zurigo e consid. 2d). Ora, considerato che la moglie vive a Locarno, ove le pigioni sono notoriamente più elevate che nelle zone di campagna, l'importo di fr. 1'075.– non risulta eccessivo, anche ponderando le limitate risorse della famiglia. Nel fabbisogno dell'attrice

andrebbe del resto inserito, di principio, l'onere fiscale (DTF 114 II 393), che può essere prudentemente stimato in fr. 50.– mensili. Per il resto il fabbisogno accertato dal primo giudice merita conferma. In conclusione, quindi, il fabbisogno dell'attrice ammonta a fr. 2'325.– (fr. 1'025.– minimo base + fr. 1'075.– alloggio + fr. 175.– premio cassa malati + fr. 50.– imposte), da arrotondare a fr. 2'350.–. In definitiva, con un fabbisogno mensile di fr. 2'350.– e un reddito complessivo di fr. 2'250.– mensili, l'attrice ha un ammanco di fr. 100.–. b) Il fabbisogno dell'appellante va corretto con l'inserimento dell'onere fiscale, stimato in fr. 100.– mensili. Esso ammonta pertanto a fr. 2'300.– (fr. 1'025.– minimo base + fr. 1'000.– alloggio + fr. 175.– premio cassa malati + fr. 100.– imposte). Occorre inoltre considerare che egli deve partecipare anche al mantenimento delle figlie \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ aprile 1989 e \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ ottobre 1995. Con riferimento alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù di Zurigo, il contributo a carico dell'appellante per \_\_\_\_\_ può essere fissato equamente in fr. 430.– fino al 30 settembre 1995. Tale importo corrisponde, ridotto al 90% analogamente a quanto calcolato per \_\_\_\_\_, a fr. 1'140.– dopo deduzione di fr. 185.– per la quota parte di pigione già assunta dal padre e compresa nel suo onere abitativo, e fr. 475.– a titolo di cura ed educazione prestate in natura dalla madre. Dopo la nascita di \_\_\_\_\_, la situazione cambia e per ogni figlia il padre dovrebbe contribuire in ragione di fr. 300.– (applicando le note raccomandazioni, edizione 1996: fr. 1'020.– dedotti fr. 420.– per cure ed educazione, fr. 170.– per la quota parte di alloggio, il tutto ridotto del 10%) per un totale di fr. 600.–. Tale risultato appare equo se si considera che anche la madre delle bambine deve partecipare al mantenimento delle figlie e che essa garantisce, prestando cura ed educazione in natura a bambini piccoli, circa la metà del fabbisogno complessivo. L'appellante rileva che egli deve far fronte a un onere annuo di fr. 35'000.– per gli interessi di un debito ipotecario di fr. 463'800.– gravante il fondo n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ sul quale è posto il ristorante. Nella misura in cui egli sembra contestare, implicitamente, l'accertamento pretorile del suo fabbisogno per quanto riguarda le spese di alloggio, la censura è infondata. Questa Camera ha già avuto modo di precisare nel precedente giudizio del 12 agosto 1993 che l'aumento dell'onere ipotecario da fr. 213'800.– al momento della donazione del fondo al convenuto da parte del padre (doc. 9) a fr. 463'800.– due anni dopo (doc. 11), è avvenuto senza che vi fossero motivazioni oggettive, cosicché lo stesso non andava considerato (sentenza I CCA, pag. 7 seg., consid. 4). Comunque sia, infatti, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei familiari è in linea di massima prevalente sui debiti di altra natura, per cui il pur legittimo interesse a mantenere una casa propria deve se del caso cedere il passo alla preminente necessità di sostenere la propria famiglia (Rep. 1985 92; Bühler / Spühler, op. cit., art. 145 CC n. 162). L'importo di fr. 1'000.– conteggiato a titolo d'alloggio all'appellante dal Pretore resiste pertanto alla critica, anche alla luce della notoria riduzione dei tassi ipotecari e del fatto che la convivente è tenuta a partecipare alle spese inerenti all'abitazione, non potendo pretendere di essere mantenuta dall'appellante. Le disponibilità mensili del convenuto ammontano dunque fino al 30 settembre 1995 a fr. 1'270.– (reddito fr. 4'000.–, dedotto il fabbisogno personale di fr. 2'300.– e il contributo per \_\_\_\_\_ di fr. 430.–), e dall'ottobre 1995 si riducono a fr. 1'100.– (reddito di fr. 4'000.–, dedotto il fabbisogno personale di fr. 2'300.– e il contributo per le figlie di fr. 600.– complessivi).

## E. 6

Come rilevato in modo pertinente dal primo giudice, non si può pretendere dalla madre, in considerazione delle sue precarie condizioni finanziarie che non le consentono nemmeno di

coprire il proprio fabbisogno minimo, un contributo in denaro per il figlio oltre a quanto già prestato in natura con le cure e l'educazione. Visto che il contributo a carico del padre fissato dal Pretore non garantisce il fabbisogno del figlio, si impone una sua rivalutazione, indipendentemente dalle richieste di giudizio dei genitori, e il suo aumento a fr. 890.– mensili. Tale importo copre le necessità del figlio solo fino al diciassettesimo anno di età, ma le condizioni economiche del padre, esposte in precedenza (cfr. consid. 4d), non consentono un maggior onere. Dagli accertamenti eseguiti d'ufficio in appello, è emerso che il giovane ha ultimato il secondo anno di studi al Liceo di \_\_\_\_\_ e conseguirà la maturità, presumibilmente, nel giugno 1998, ossia dopo il raggiungimento della maggiore età (art. 14 CC, in vigore dal 1° gennaio 1996). L'obbligo alimentare del padre non decade pertanto automaticamente il 30 novembre 1997, alla maggiore età del figlio, ma può essere protratto - di principio - fino al momento in cui la formazione del giovane si concluderà normalmente (art. 277 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996). Il giudice del divorzio può stabilire il contributo alimentare del figlio anche oltre la maggiore età (art. 156 cpv. 2 CC, testo in vigore dal 1° gennaio 1996), in particolare quando il giovane al momento del divorzio è prossimo alla maggiore età o la sua formazione professionale è ancora in corso ( Forni , Die Unterhalts- pflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes, in: ZBJV 1996 pag. 429 e segg., 446). Nel caso concreto è quindi opportuno, per ragioni di economia processuale, prevedere l'obbligo alimentare del padre fino al 30 giugno 1998. Occorre tuttavia verificare, per il periodo compreso tra il dicembre 1997 e il 30 giugno 1998, se le condizioni finanziarie dell'appellante consentono il versamento di un contributo alimentare al figlio maggiorenne. Tale contributo riveste infatti carattere straordinario e il genitore ha di principio il diritto di conservare il 120% del fabbisogno minimo (DTF 121 III 49; Forni , op. cit., pag. 440 e 441). Nella fattispecie l'appellante dovrebbe poter disporre di un importo di fr. 2'760.– (fabbisogno minimo fr. 2'300.– più supplemento del 20%) ma in concreto egli deve partecipare al mantenimento delle figlie minorenni nate fuori dal matrimonio e si deve accontentare del fabbisogno minimo. Visto che il legislatore ha voluto favorire la formazione professionale dei giovani, come dimostra il testo dell'art. 277 cpv. 2 CC, si giustifica pertanto di riconoscere a \_\_\_\_\_ un contributo alimentare almeno fino al termine presumibile degli studi liceali, ossia fino al 30 giugno 1998. Il maggior onere per il padre si ridurrà del resto a un periodo di sette mesi, dal dicembre 1997 al giugno 1998. In conclusione, quindi, l'appello si rivela infondato nella misura in cui chiede la riduzione del contributo alimentare per il figlio, che deve anzi essere aumentato, d'ufficio, a fr. 890.– mensili e avere effetto fino al 30 giugno 1998.

## **E. 7**

L'appellante sostiene che il Pretore avrebbe riconosciuto a torto all'attrice una pensione fondata sull'art. 152 CC, la moglie non essendo indigente, visto che il suo fabbisogno si ridurrebbe al massimo a fr. 2'000.–, invece dei fr. 2'500.– accertati dal primo giudice. a) Presupposto per il riconoscimento di un'indennità alimentare ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC e di una pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC è l'innocenza del coniuge richiedente. Mentre al pagamento dell'indennità ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è causale per la rottura del vincolo coniugale (D eschenaux/Tercier/ Werro , Le mariage et le divorce, 4 a ed. 1995 Berna, § 14 n. 700; Bühler / Spühler , Berner Kommentar, Ergänzungsband, art. 151 CC n. 15; Rep. 1979 52; 1982 357), al pagamento della pensione di indigenza ai sensi dell'art. 152 CC può essere tenuto anche il coniuge non colpevole. b) La rendita di indigenza fondata sull'art. 152 CC ha come scopo ultimo quello

di evitare che un coniuge si trovi a causa del divorzio in una situazione di indigenza. La grave ristrettezza del coniuge innocente giusta la citata norma è da ammettere quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di indigenza (Rep. 1984 \_\_\_\_\_; SJ 1992 \_\_\_\_\_). Nella fattispecie non è contestato che la moglie sia innocente ai sensi dell'art. 152 CC, ma è controversa la sua indigenza. La rendita di indigenza dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito attuale e dalle risorse di cui beneficerà o potrà beneficiare in avvenire (DTF 108 II 30; Rep. 1977 187) come pure dalle possibilità del debitore ( Deschenaux/ Tercier/Werro , op. cit. pag. 152 seg.). L'età dei coniugi, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono elementi da considerare nel calcolo (DTF 108 II 81, applicabile anche all'art. 152 CC).

c) Come si è visto (consid. 4c), il fabbisogno dell'appellata ammonta a fr. 2'350.-, al quale va aggiunto il supplemento del 20% previsto dalla giurisprudenza (DTF 121 III 49, 118 II 100; 115 II 424; 114 II 304), per un totale di fr. 2'820.-. Rispetto al reddito di fr. 2'250.- (consid. 4b) vi è quindi un ammanco di fr. 570.-, da coprire, di principio, con un contributo alimentare. Anche al debitore dovrebbe essere lasciato analogo agio rispetto al fabbisogno minimo. Sennonché l'appellante deve partecipare al mantenimento delle figlie nate fuori dal matrimonio e a tale suo obbligo deve far fronte con il citato supplemento, di modo che nei confronti della moglie egli può far valere solo fr. 2'760.- (fabbisogno minimo fr. 2'300.- + supplemento del 20%). Dovendo provvedere al mantenimento della prole (\_\_\_\_\_ fr. 890.- differenza per \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ fr. 140.-) l'appellante può versare solo una rendita di fr. 200.- fino al 30 giugno 1998, data alla quale cesserà l'obbligo alimentare in favore di \_\_\_\_\_. Dal 1° luglio 1998 l'appellante potrà nuovamente avere una disponibilità sufficiente per provvedere alla rendita di indigenza in favore dell'appellata, pur tenendo conto degli aumentati oneri verso le figlie (reddito di fr. 4'000.- meno il fabbisogno di fr. 2'300.-, il supplemento del 20% di fr. 460.- e la differenza per la partecipazione al mantenimento delle figlie di fr. 140.-). Nel caso concreto negare all'appellata ogni prestazione nell'intervallo sarebbe iniquo, in considerazione delle pesanti conseguenze che ciò comporterebbe nel settore delle assicurazioni sociali, con la perdita di eventuali prestazioni per superstiti dell'AVS (art. 23 cpv. 2 LAVS). Si giustifica quindi di confermare il contributo alimentare mensile di fr. 500.- stabilito dal Pretore e di ridurlo a fr. 200.- fino al 30 giugno 1998. Finché il figlio è in formazione, ci si può attendere da entrambi i genitori un sacrificio ragionevole: dalla madre che rinunci - quanto meno in parte, al 20% di agio cui avrebbe diritto; dal padre, che si limiti a esigenze minime. D'altra parte la convivente dell'appellante fa già quanto si può esigere da lei - per ora -, occupandosi delle cure e dell'educazione in natura delle figlie.

d) Sostiene ancora l'appellante che la rendita a favore della moglie dev'essere limitata nel tempo. Secondo la giurisprudenza la rendita ai sensi dell'art. 151 CC è limitata nel tempo quando il pregiudizio risultante dal divorzio appare temporaneo: la rendita sarà assicurata per la durata presumibile del reinserimento professionale della moglie, avuto riguardo segnatamente alla durata del matrimonio, all'età, allo stato di salute della beneficiaria, alla sua formazione, alla situazione economica in genere e alla possibilità per la moglie di ritrovare un'attività lavorativa totale o parziale (DTF 114 II 11). Tali principi sono applicabili per analogia alla pensione di indigenza secondo l'art. 152 CC, considerato tuttavia che il giudice dovrà fare prova di riserva nel limitare la rendita nel tempo, tenuto conto delle motivazioni di ordine sociale poste alla base della norma, volta - come si è detto sopra - ad impedire che la beneficiaria cada nell'indigenza (DTF 114 II 11). Vista la lunga durata del matrimonio (17

anni), l'età relativamente avanzata dell'attrice, ormai cinquantenne, la mancanza di formazione professionale specifica e la congiuntura economica negativa, la rendita deve essere riconosciuta alla beneficiaria illimitatamente nel tempo, non potendosi ritenere che in futuro essa potrà migliorare la sua situazione di reddito. L'appello deve dunque essere parzialmente accolto, dovendosi ridurre a fr. 200.– mensili la rendita di indigenza fino al 30 giugno 1998.

#### **E. 8**

L'appellante contesta la liquidazione del regime matrimoniale operata dal primo giudice. Nella fattispecie le parti avevano adottato il regime della separazione dei beni, come risulta dalla sentenza impugnata (pagina 16 consid. 6, petizione pag. 4). La litispendenza dell'azione di divorzio risale al 19 novembre 1987 (istanza per il tentativo di conciliazione: Rep. 1985 \_\_\_\_\_), di modo che la liquidazione è retta dalle norme sulla separazione dei beni in vigore fino al 31 dicembre 1987 (art. 9a cpv. 2 e, per analogia, art. 9d cpv. 3 tit. fin. CC). a) A titolo di liquidazione del regime patrimoniale, con la petizione la moglie ha chiesto, in particolare, la restituzione dell'importo di fr. 229'755.–, corrispondente al saldo negativo del suo conto corrente n. \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_ (doc. B e doc. rich. VI), per i prelevamenti effettuati dal marito a partire dal 7 febbraio 1986 fino al 31 dicembre 1987. Tale cifra corrisponde al saldo negativo del conto (fr. 255'255.–), dedotte le somme di fr. 16'500.– (importi prelevati dal marito dopo la revoca della procura e restituiti dalla banca) e di fr. 9'000.– (importo che la moglie ammette di aver prelevato il 3 marzo 1986 per pagare la cucina della sua casa di \_\_\_\_\_). L'importo in questione sarebbe servito per investimenti nel ristorante del marito ("\_\_\_\_\_"), per altre spese personali dello stesso e per il mantenimento della famiglia. Il convenuto ha riconosciuto di avere prelevato dal conto citato fr. 80'500.–, effettivamente destinati al suo esercizio pubblico, facendo però valere sue contropretese (di cui si dirà oltre). Nella sentenza impugnata il Pretore ha condannato il convenuto a rifondere all'attrice fr. 172'500.–, composti di fr. 112'500.– ottenuti per il ristorante e di fr. 60'000.–, spesi per le sue necessità personali. Sostiene l'appellante che egli sarebbe tenuto a rifondere unicamente fr. 50'500.–, ossia fr. 80'500.– percepiti per il ristorante, dedotti fr. 30'000.–, a suo dire versati al proprio padre in restituzione di un prestito concessogli tempo addietro. b) Per l'art. 160 cpv. 2 vCC (applicabile in concreto in virtù dell'art. 8a tit. fin. CC) il marito si prende la debita cura del mantenimento della moglie e dei figli, ciò che vale anche in vigenza del regime della separazione dei beni (Tuor/Schnyder, D as schweizerische Zivilgesetzbuch,

#### **E. 10**

In riforma del giudizio impugnato, a titolo di liquidazione del regime matrimoniale il convenuto verserà pertanto all'attrice l'importo complessivo di fr. 128'500.– (fr. 80'500.– prelevati per il ristorante + fr. 5'000.– saldo del mutuo destinato al concordato \_\_\_\_\_ + fr. 33'000.– costo vettura \_\_\_\_\_ + fr. 10'000.– quota parte del controvalore relativo al mobilio).

#### **E. 11**

Il Pretore ha subordinato l'ordine all'Ufficiale dei registri di iscrivere a nome dell'appellante i fondi n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, attualmente intestati alla moglie, alla prova dell'avvenuto versamento da parte del marito all'attrice dell'importo dovuto a titolo di liquidazione del regime matrimoniale. L'appellante contesta la legittimità del provvedimento. A torto. La misura contestata si

fonda infatti su motivi di comune buon senso e di equità in applicazione analogica dell'art. 82 CO.

#### **E. 12**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L'appellante contesta anche il giudizio sulle spese e le ripetibili. Alla luce del giudizio odierno, che conferma il principio di un contributo alimentare per la moglie, aumenta d'ufficio quello per il figlio e riduce il credito della moglie per la liquidazione del regime matrimoniale a fr. 128'500.-, si giustifica di suddividere tra le parti le spese e la tassa di giustizia dell'azione principale nella misura di 1/4 a carico della moglie e di 3/4 a carico del marito. Le ripetibili sono di conseguenza ridotte a fr. 8'000.- (contro i fr. 9'000.- stabiliti dal Pretore). In merito all'azione riconvenzionale, il giudizio pretorile sugli oneri processuali (spese e tassa di giustizia), posti interamente a carico del marito, merita conferma, l'attore riconvenzionale essendo risultato integralmente soccombente. Le ripetibili assegnate alla moglie, di fr. 6'000.-, adeguate alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 14 TOA) e conformi al grado di soccombenza, sono anch'esse confermate. Gli oneri del presente giudizio, tenuto conto dell'esito del gravame, sono posti a carico dell'appellante nella misura di 4/5 e dell'appellata per 1/5. Il convenuto rifonderà alla controparte un adeguato importo a titolo di ripetibili ridotte di appello.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.